

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' HABILITY SAVIGLIANO

- ENTE DEL TERZO SETTORE"

Denominazione – Sede – Scopo – Durata

ART. 1. – DENOMINAZIONE – È costituita l'Associazione "ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' HABILITY SAVIGLIANO - ENTE DEL TERZO SETTORE" (in breve A.S.H.A.S. ETS").

Il presente Statuto è adeguato alle norme del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, dalla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in "ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' HABILITY SAVIGLIANO - ENTE DEL TERZO SETTORE".

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore".

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 2. – SEDE – L'Associazione "ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' HABILITY SAVIGLIANO - ENTE DEL TERZO SETTORE" ha sede nel Comune di Savigliano (CN) alla via Allione civico numero 7.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Piemonte.

ART. 3. – SCOPO – FINALITÀ E ATTIVITÀ – L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e in interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla L. 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui all'articolo **5 lettera a) del D.Lgs. 117/2017**;

2. prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui all'articolo **5 lettera c) del D.Lgs. 117/2017**;

3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'articolo **5 lettera d) del D.Lgs. 117/2017**;

4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui all'articolo **5 lettera l) del D.Lgs. 117/2017**.

In particolare, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti specifiche attività:

- organizzare momenti di incontro a carattere formale ed informale al fine di promuovere la conoscenza del mondo della disabilità con le sue criticità, ma anche con le sue potenzialità;
- creare un lavoro di rete con associazioni, ASL e Consorzio volto alla promozione del benessere della persona con disabilità ed alla presa in carico globale dell'individuo al fine di migliorare la sua qualità della vita;
- sensibilizzare le nuove generazioni alla tematica della disabilità attraverso momenti di incontro nelle scuole;
- offrire ai caregiver sostegno e ascolto, informazioni e chiarimenti circa le risorse (assistenziali e sanitarie) presenti sul territorio;
- favorire l'accesso delle persone con disabilità al mondo della formazione, dell'istruzione e del lavoro;
- dedicarsi ad attività assistenziale, se necessario anche con interventi economici, nei confronti dei soggetti e delle famiglie bisognose;
- gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio e/o per conto di terzi centri incontri e di socializzazione per persone con disabilità;
- gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio e/o per conto di terzi gruppi appartamento per persone con disabilità;
- organizzazione, promozione e gestione di attività ricreative, ludiche, supportive e di educazione alle autonomie in favore delle persone con disabilità.

È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4. – DURATA – L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Patrimonio – Quota associativa – Esercizio associativo

ART. 5. – PATRIMONIO – Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Ente, all'esito del riconoscimento della personalità giuridica, ove iscritto nel Registro delle Imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti c.c..

ART. 6. – QUOTA ASSOCIATIVA – La quota associativa a carico dei soci è fissata

dal Consiglio direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. – ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO – Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.

Entro centoventi giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario che sarà predisposto il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Il bilancio o rendiconto finanziario sarà redatto in conformità all'articolo 13 D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) annui, l'Ente deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Ente deve in ogni caso

pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 D.Lgs. 117/2017, cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 8 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI – L'Ente deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) le scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile;
- e) il registro dei volontari.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 9. – UTILI E AVANZI DI GESTIONE – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

ART. 10. – ASSOCIATI – Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- 2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,

introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 gennaio di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 11. – DIRITTI ED OBBLIGHI – Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 12. – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO – La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

La dichiarazione di dimissioni ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Cause di esclusione sono:

- la morosità;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso;
- il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti

interni e delle deliberazioni degli organi associativi;

– arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione;

La morosità è dichiarata dall'organo amministrativo.

L'esclusione per perdita dei requisiti o per violazione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Amministrazione

ART. 13. – CONSIGLIO DIRETTIVO – L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di anni tre.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c..

L'assunzione della carica è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La nomina degli amministratori è riservata all'assemblea.

I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 14. – ORGANI DEL CONSIGLIO – Il Consiglio nomina nel proprio seno un

Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è Presidente dell'Associazione.

ART. 15. – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finale e preventivo e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16. – POTERI DEL CONSIGLIO – Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea eventuali Regolamenti;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;

– eleggere il presidente e vicepresidente;

– nominare il segretario;

- nominare il tesoriere

– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

– ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter c.c.

Presidente

ART. 17. – POTERI DEL PRESIDENTE – Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, ove designato, o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Segretario

ART. 18. – SEGRETARIO – Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei probiviri;

Tesoriere

ART. 19. – TESORIERE – Il tesoriere gestisce ed amministra il patrimonio dell'Associazione seguendo quanto deliberato dal Consiglio direttivo ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità l'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Assemblee

ART. 20. – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI – Gli associati sono convocati in assemblea dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno mediante

comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c..

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

ART. 21. – DELIBERE – L'assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo.
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera sui Regolamenti associativi proposti dal Consiglio direttivo.

ART. 22. – DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione e siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Associati.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

Ciascun associato maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega in forma scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato non può ricevere deleghe da oltre tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e da oltre cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 23. – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA – L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 24. – MAGGIORANZE ASSEMBLEARI – Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c..

Organi di Controllo

ART. 25. – Organo di controllo

L'Assemblea degli Associati, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, nomina un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo dura in carica tre anni e può essere rinnovato per ugual periodo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, numero 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del predetto Decreto Legislativo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può assumere anche la funzione di revisore legale dei conti a norma dell'articolo 30, comma 6 CTS, ove ritenuto opportuno.

Revisione legale dei conti

ART. 26. – REVISIONE LEGALE DEI CONTI – L'Assemblea degli Associati, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti.

Telecomunicazione

ART. 27. – TELECOMUNICAZIONE - È ammessa la possibilità che le riunioni degli organi collegiali si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- sia rispettato il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento;
- sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- sia consentito al presidente della riunione verificare l'identità e legittimazione degli intervenuti e il risultato delle votazioni.

Verificandosi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

Degli Organi associativi

ART. 28. – RESPONSABILITÀ – Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art. 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ART. 29. – DENUNZIA AL TRIBUNALE O AGLI ORGANI DI CONTROLLO – 1.
Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati ove si superi il numero di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, c.c..

VOLONTARI E LAVORATORI

ART. 30. – VOLONTARI – I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso

i terzi.

ART. 31. – LAVORATORI – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Scioglimento

ART. 32. – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO – Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea.

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 117/2017 il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Controversie

ART. 33. – REMISSIONE A COLLEGIO DEI PROBIVIRI – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 34. – RINVIO A NORME DI LEGGE – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge in materia di Enti del Terzo Settore (e in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni), e per quanto in esse non

previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

In originale firmato:

Enrico BOSIO

Daniela PAUTASSI Notaio (impronta del sigillo)

